

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e L'AZIENDA SANITARIA n. 7 DI CARBONIA. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (C.F. 02261310920), di seguito indicata come Asl n. 7, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Maurizio Calamida, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83.

PREMESSO CHE

- presso la ASL n. 6 di Sanluri è emersa la necessità di pervenire al potenziamento dell'attività del Reparto di Anestesia e Rianimazione del P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino Monreale, in considerazione del rapido e significativo aumento delle esigenze assistenziali della popolazione residente nel territorio di competenza aziendale;
- l'accertata impossibilità di intensificare l'attività del Reparto facendo ricorso al personale dipendente ha generato per la Asl n. 6 di Sanluri la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che la Asl n. 7 di Carbonia ha manifestato alla Asl n. 6 di Sanluri la disponibilità a svolgere attività di collaborazione professionale per il tramite del proprio personale dirigente medico specialisti nella branca di Anestesia;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Asl n. 7 di Carbonia si impegna a fornire alla Asl n. 6 di Sanluri, per il tramite del proprio personale medico, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni inerenti la disciplina di Anestesia e Rianimazione.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata da un Dirigente Medico, dipendente della Asl. N. 7, specialista nella disciplina di Anestesia con esperienza nel campo della Terapia Antalgica, secondo le indicazioni e direttive formalizzate dalla Direzione Sanitaria della Asl n. 6.

L'attività di collaborazione avrà un'articolazione oraria pari a un massimo di 10 ore settimanali e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, indicando che comunque dovranno essere fatte salve le esigenze prioritarie della Asl n. 7. Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addividengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le suddette prestazioni la Asl n. 6 di Sanluri corrisponderà alla Asl n. 7 un compenso lordo, comprensivo di IRAP, pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione. Sarà inoltre riconosciuto un indennizzo di €. 30,00 (trenta/00) per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso.

ART.4

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3 verrà corrisposto dalla Asl n. 6 alla Asl n. 7, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati da ciascun consulente attestato dal Direttore del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino M.le.

Sull'importo di cui al comma precedente, erogato ai consulenti aventi diritto, verrà effettuata la trattenuta IRAP nella misura di legge, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria.

La Asl n. 7 emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della Asl n. 6, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Direttore del Servizio di Anestesia e Rianimazione, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione, la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e professionali al Dirigente Medico messo a disposizione dalla Asl n. 7 nelle prestazioni rese nell'ambito del presente accordo nonché per eventuali danni derivanti a terzi.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data del 03.06.2014, cesserà alla data di assunzione da parte della Asl 6 di Sanluri di figure professionali di dirigente medico

specialista in anestesia e rianimazione e comunque non avrà effetto oltre la data del 02.06.2015, con esclusione del tacito rinnovo.

ART.7

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 9 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Asl n. 7 di
Carbonia

Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Generale Asl n. 6 di
Sanluri

Dr. Salvatore Piu

